

Art. 207 Spese della procedura di conciliazione

¹ Le spese della procedura di conciliazione sono addossate all'attore:

- a. se l'attore ritira l'istanza di conciliazione;
- b. se la causa è stralciata dal ruolo per mancata comparizione;
- c. in caso di rilascio dell'autorizzazione ad agire.

² Con l'inoltro della causa le spese sono rinviate al giudizio di merito.
